

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

di concerto col **Ministro dei Trasporti**

(MANNINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 FEBBRAIO 1988

Conservazione presso gli archivi notarili del secondo originale o della copia delle scritture presentate agli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 4 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, dispone che per ottenere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione sul pubblico registro automobilistico deve esser prodotta, al competente ufficio del pubblico registro automobilistico, la relativa scrittura privata, con sottoscrizione autenticata, redatta in duplice originale, ovvero l'originale scrittura privata, con sottoscrizione accertata giudizialmente, ed una copia certificata conforme dal cancelliere competente o da un notaio.

La medesima norma dispone poi che uno degli originali, o la copia della scrittura privata medesima, sia trasmessa dall'ufficio del pubblico registro automobilistico al competente archivio notarile.

Con il regime generale anzidetto si è inteso ribadire il principio della doppia conservazione degli atti presso pubblici depositari diversi.

Si ritiene che il mantenimento di tale principio sia necessario al fine di assicurare la disponibilità della documentazione giuridico-patrimoniale occorrente per dirimere eventuali controversie connesse alla tutela dei diritti sul relativo bene – spesso di rilevante valore economico – qualora, per contingenti motivi di forza maggiore, non si possa disporre dell'originale custodito presso l'ufficio del pubblico registro automobilistico.

Peraltro, ai sensi della normativa vigente in materia, gli archivi notarili – che, com'è noto, hanno il compito di custodire gli strumenti di certezza pubblica, al fine sia di soddisfare

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'esigenza dell'integrità fisica dei documenti ricevuti sia di assicurare la loro accessibilità a chiunque vi abbia interesse - sono tenuti a custodire gli atti in parola per il periodo di cento anni.

La durata di tale periodo appare, oggi, eccessiva e se ne propone, pertanto, la riduzione a dieci anni, sulla base di motivazioni di carattere sociale oltre che giuridico.

Il periodo decennale di conservazione si ritiene, infatti, congruo in considerazione sia della durata media di un autoveicolo, sia del fatto che il tempo di conservazione degli atti esibiti è strettamente connesso alle eventuali controversie che, sulla base degli atti medesimi, possono sorgere ed essere decise.

Decorsi i termini utili per definire tali controversie, cessano i motivi connessi alla tutela dei diritti con lo strumento della pubblicità, che rendono necessaria la conservazione di quegli atti.

È noto, infatti, che i termini interessanti le eventuali controversie sono stabiliti in tre anni per l'usucapione di cui all'articolo 1162 del

codice civile ed in cinque anni per la durata dell'efficacia dell'ipoteca (salvo rinnovo per un ulteriore periodo di cinque *ex* articolo 2 del regio decreto 15 marzo 1927, n. 436).

Non va, comunque, trascurato che i medesimi atti formano oggetto di espressa pubblicità anche nel registro automobilistico per cui, ai fini della prova eventualmente necessaria, è giuridicamente possibile considerare sostitutiva degli atti la trascrizione che di essi si effettua nel registro pubblico.

Decorso il periodo decennale, gli archivi notarili provvederanno all'eliminazione degli atti di cui trattasi secondo la normale procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Con il presente disegno di legge si è voluto pertanto proporre solo una riduzione da cento a dieci anni del periodo di conservazione degli atti di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, ferma restando, tuttavia, la disciplina relativa all'obbligo di trasmissione degli atti medesimi agli archivi notarili.

La proposta non comporta spese per l'Erario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'originale o le copie degli atti di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1977, n. 952, trasmessi dall'ufficio del pubblico registro automobilistico al competente archivio notarile, sono eliminati con la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, decorsi dieci anni dalla trasmissione.